



**COMUNE DI  
CAPERGNANICA**  
PROVINCIA DI CREMONA

Publicato all'Albo Pretorio  
informatico  
in data 13.07.2021  
al N. 241  
L'incaricato della pubblicazione  
F.to

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**ATTO N. 17 in data 29.06.2021**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE REQUISITI ED AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE DEL TRIBUTO**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 18.30 circa, presso Palazzo Robati, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

Alla trattazione, alla discussione e alla votazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti N. 8 Consiglieri.

1 - SEVERGNINI ALEX	P	8 - TIRABOSCHI CLAUDIO	A
2 - NICHETTI ELENA	P	9 - COSTILI RENATO	P
3 - STABILINI LINDA	P	10 - BEGOTTI STEFANO	A
4 - MARCHESETTI VALENTINA	P		
5 - SEVERGNINI FABIO	P		
6 - BELLANDI AXEL ERRY	P		
7 - POLENGHI DIEGO	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, DOTT. MARCELLO FAIELLO

Il presidente, Sig. SEVERGNINI ALEX, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.

## ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 IN DATA 29.06.2021

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE REQUISITI ED AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE DEL TRIBUTO**

### **Preambolo (riferimenti normativi)**

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- La L. 30 dicembre 2019 N. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- L'art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;
- Il D. Lgs. N. 118/2011;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Il vigente Statuto Comunale;
- D. Lgs. N. 267/2000;
- art. 49 – comma 1 – e art. 147bis – comma1 – del D. Lgs. N. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A”;

### **Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

#### **Premesso che:**

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: “In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della

conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti" ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

#### **Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:**

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020 – 2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

**Dato atto che** la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

**Atteso che** lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;

- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

**Visto** l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”;*

**Visto** l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

**Richiamato** l'articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: *“A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

**Richiamato** l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

**Visto** lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore, da cui risulta un costo complessivo di € 207.558,00;

**Dato atto che** “le risultanze del fabbisogno standard” del Comune di Capergnanica, determinate in base alle istruzioni operative contenute nelle suddette Linee guida, in termini di “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti pari a € 238,17 moltiplicato per le tonnellate di rifiuti gestiti pari a 1.014,83 determina un fabbisogno standard finale pari a € 241.702,90;

**Ravvisata** pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

**Atteso pertanto** che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 è pari ad € 207.558,00, e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 100.967,00 di cui € 92.890,00 riferibili alle utenze domestiche ed € 8.077,00 alle utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 106.592,00 di cui € 98.065,00 attribuibili alle utenze domestiche ed € 8.527,00 a quelle non domestiche;

**Letti in particolare** i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*“650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Visto** l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze*

*di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

**Richiamata** la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorché già approvate e pubblicate, prima del 1<sup>a</sup> dicembre di ciascun anno, prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc.);

**Dato atto che** il pagamento degli importi dovuti a titolo TARI per l'anno 2021, a seguito dell'emergenza COVID-19 sarà effettuato in TRE RATE. La scadenza delle singole rate è stabilita annualmente con apposita deliberazione di Consiglio Comunale unitamente alla deliberazione di fissazione delle tariffe TARI;

**Dato atto che** l'emergenza sanitaria causata da COVID-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per attività avviata nel 2020 e che tuttora si protrae e la cui durata non è prevedibile;

**Dato atto che** i DPCM emanati a dicembre 2020 e gennaio 2021 hanno prorogato nel 2021 l'obbligo di chiusura di diverse attività o la limitazione allo svolgimento delle stesse in base alle zone individuate periodicamente; Tali interventi hanno limitato o bloccato completamente l'attività lavorativa di diverse utenze non domestiche che pertanto hanno ridotto la produzione di rifiuti e i conferimenti al servizio di raccolta;

**Dato atto che** l'amministrazione vuole attuare interventi a favore di imprese colpite dalla crisi sanitaria ed economica in corso;

**Visti** i fondi messi a disposizione dal Decreto Sostegni BIS (art. 6 DL 73/2021) per le agevolazioni tariffarie TARI attività commerciali: *“al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.”*

**Ritenuto** in proposito opportuno:

- ✓ di provvedere alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI 2021 in 3 rate aventi cadenza bimestrale, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze: 1<sup>a</sup> rata scadenza 31/07/2021; 2<sup>a</sup> rata scadenza 30/09/2021, 3<sup>a</sup> rata scadenza 30/11/2021; rata unica scadenza 31/07/2021;
- ✓ di stabilire che il tributo TARI, per l'anno 2021, è versato utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) che l'ufficio provvederà ad inviare alla residenza del contribuente;
- ✓ di stabilire che le tariffe, approvate per l'anno 2021, sono calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019;
- ✓ di disporre a favore delle utenze non domestiche interessate alle chiusure obbligatorie con sede sul territorio comunale una riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021 determinata nell'abbattimento del 70% dell'importo dovuto. La suddetta riduzione sarà finanziata con i fondi previsti dal

Decreto Sostegni BIS (art. 6 DL 73/2021) entro il massimo valore del contributo riconosciuto;

**Constatato** che le agevolazioni di cui sopra sono stimate in circa € 6.500,00;

## Decisione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

**Con** voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 Consiglieri presenti;

### DELIBERA

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di approvare** il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno, e relativi allegati (Allegato B) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. **di dare atto** che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nelle deliberazioni dell'ARERA in materia;
4. **Di approvare**, altresì, le tariffe (allegato “C”), la relazione di accompagnamento (allegato “D”) e nonché il verbale di validazione (allegato “E”) relative alla Tassa Rifiuti – TARI anno 2021;
5. **Di precisare** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2021.
6. **Di provvedere** alla emissione degli avvisi di pagamento della TARI anno 2021 in 3 rate aventi cadenza bimestrale, al fine di garantire i flussi di cassa necessari per il pagamento dei corrispettivi dovuti per l'espletamento del servizio secondo le seguenti scadenze:
  - 1^ rata scadenza 31/07/2021;
  - 2^ rata scadenza 30/09/2021
  - 3^ rata scadenza 30/11/2021
  - rata unica scadenza 31/07/2021
7. **Di stabilire** che il tributo TARI, per l'anno 2021, è versato al Comune utilizzando il modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) che l'ufficio provvederà ad inviare alla residenza del contribuente;
8. **Di disporre** per le utenze non domestiche, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 indicate nell'allegato C interessate alle chiusure obbligatorie con sede sul territorio comunale una riduzione sia della quota fissa sia della quota variabile della TARI dovuta per tutto il 2021 determinata nell'abbattimento del 70% dell'importo dovuto.

La suddetta riduzione sarà finanziata con i fondi previsti dal Decreto Sostegni BIS (art. 6 DL 73/2021) entro il massimo valore del contributo riconosciuto;

9. **Di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,

Visto l'art.134, comma 4, del T.U. 267/2000 che testualmente recita:

*4. nel caso di urgenze deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza di componenti.*

**Con** voti favorevoli N. 8, astenuti N. 0, contrari N. 0, espressi per alzata di mano dai N. 8 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ed eseguibile ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. N. 267/2000.

**FOGLIO PARERI**

(ART. 49 – COMMA 1 – E ART. 147-BIS – COMMA 1 – DEL D.L.VO N. 267/2000)

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 - APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E DELLE TARIFFE - DEFINIZIONE REQUISITI ED AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 - TERMINI DI SCADENZA DELLE RATE DEL TRIBUTO**

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Marcello Faiello**

Capergnanica, 29/06/2021

Sul presente atto esprimo parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Nicoletta Carniti**

Capergnanica, 29/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
**F.to SEVERGNINI ALEX**

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO**

### **Adempimenti integrativi dell'efficacia**

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. Contestualmente alla data di pubblicazione (risultante dal frontespizio), deve essere comunicato ai capigruppo consiliari (articolo 125 del Decreto Legislativo N. 267/2000). Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo N. 267/2000).

Capergnanica, 29.06.2021

**Il Segretario Comunale**  
**F.to DOTT. MARCELLO FAIELLO**

---

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

**Il Segretario Comunale**  
**DOTT. MARCELLO FAIELLO**

Capergnanica, 13.07.2021